

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (legge di stabilità 2022) art. 3, commi da 94 a 100.

CONTRIBUTO PER RIPRISTINO AMBIENTALE A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI N. 5639 DEL 20 MAGGIO 2020.

94. Al fine di favorire il ripristino ambientale a seguito degli eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire dall'ottobre 2018, l'Amministrazione regionale, in qualità di soggetto attuatore individuato con decreto n. 11 di data 8 novembre 2021 del Commissario delegato per la relativa emergenza, è autorizzata a concedere ai proprietari e ai conduttori dei boschi che ricadono nelle aree colpite un contributo per gli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti o abbattuti per effetto di detto evento.

95. I contributi sono concessi secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 5639 del 20 maggio 2020, per gli interventi realizzati entro l'8 novembre 2021 in misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e regolarmente documentati, comprese le spese di progettazione. Non sono considerati costi ammissibili l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa recuperarla ai sensi della normativa vigente e gli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti o ricevibili. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

96. I contributi sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

97. I richiedenti presentano domanda all'Ispettorato forestale competente per territorio dall'1 febbraio al 31 marzo 2022 secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale e pubblicato sul sito della Regione. Alla domanda sono allegate:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui al comma 95;
- b) la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori, dottore agronomo o forestale abilitato, attestante la regolare esecuzione degli interventi;
- c) la quantificazione complessiva delle spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa.

98. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Ispettorati forestali inviano l'elenco delle domande ammissibili, con l'indicazione dell'entità dei contributi concedibili, al Servizio foreste e Corpo forestale, che adotta i provvedimenti di concessione entro i trenta giorni successivi.

99. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, il contributo spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto.

100. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa di 234.660 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.